



Ordine Provinciale
Medici Chirurghi e Odontoiatri
Benevento

Ente di Diritto Pubblico (D.L. 13-9-1946, n 233)

Regolamento per la riscossione quote annuali iscrizione Albo Deliberazione n. 25 del 23 febbraio 2017

PREMESSO che il D.L.C.P.S. n.233/46, recante norme per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, prevede che all'art. 4 che il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale di iscrizione all'Albo, che, per la natura stessa dell'Ordine è stata assimilata ad un tributo;
Tenuto presente che la Federazione nazionale è intervenuta:

con deliberazione del Comitato Centrale n.39 del 13.2.2004

- invitando gli Ordini ad adottare una deliberazione tendente a prevedere , in aumento della tassa annuale per i medici morosi, un importo pari al 10 per cento della tassa stessa dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'Autorità giudiziaria;

con Comunicazione n.23 del 4 maggio 2006 precisando che:

- lo stato di morosità nel pagamento si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire al 31 dicembre;
- successivamente a tale data va attivata la procedura di cui ai combinati disposti dell'art.11, ultimo comma del DLCP n.233 del 1946 e dell' art.11, secondo comma del DPR 5 aprile 1950 n.221 (indicando la procedura da seguire per la cancellazione dall'albo per morosità);
- l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;
- la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi;

TENUTO PRESENTE la deliberazione **62 del 19 maggio 2015** del Consiglio Direttivo con la quale è fissato in euro 150.00 l'importo dovuto all'Ordine per l'iscritto ad un solo albo e in euro 250,00 per chi è iscritto ai due albi, per rimborso spese, impregiudicato l'integrale recupero delle spese legali e di procedura eventualmente occorrenti in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

PRESO ATTO della Comunicazione n. 24 ("Regolamento interno per la riscossione coattiva delle quote") con cui la Federazione Nazionale in data 3.7.2009 (prot.7596) ha emanato direttive agli Ordini Provinciali;

RITENUTO lo scopo di migliorare la procedura per la riscossione delle quote ordinistiche, di dare attuazione alle direttive della Federazione nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia si conviene

1. di fare propri i principi enunciati nelle direttive della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri richiamati in premessa che si danno qui per integralmente trascritti;
2. di continuare ad avvalersi del sistema di riscossione volontaria della tassa annuale di iscrizione all'Ordine dovuta dagli iscritti;
3. di applicare in caso di morosità del pagamento della tassa annuale di iscrizione che si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale **a dire il 31 dicembre**, all'obbligo del rimborso forfettario per le spese amministrative sostenute dall'Ordine ai fini della riscossione pari al 10%, in misura fissa, della tassa annuale, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

4. di stabilire le seguenti fasi operative :

1^ fase: invio, entro il 31 marzo, dell'avviso bonario a corrispondere la quota annuale di iscrizione entro la data fissata dall'Ordine;

2^ fase: invio entro 90 gg.,(ovvero entro il 31 giugno) a far data dalla scadenza di pagamento prevista nell'avviso bonario, di sollecito di pagamento agli iscritti morosi.

3^ fase: invio entro 90 gg.,(ovvero entro il 30 settembre) a far data dalla scadenza di pagamento prevista nell'avviso di sollecito di pagamento agli iscritti morosi con raccomandata a.r. ovvero PEC, da parte dell'Ordine, nella quale si ricorda che la morosità nel pagamento della quota comporta la cancellazione dall'Albo a norma dell'art. 11 DLCPS 233/46 oltre all'obbligo del rimborso forfettario per le spese amministrative sostenute dall'Ordine ai fini della riscossione pari al 10%.

4^ fase: dopo il 31 dicembre invio di raccomandata a.r. ovvero PEC di convocazione del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo; qualora la raccomandata non pervenga al destinatario, si procederà a notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del codice di procedura civile;

5^ fase: cancellazione dall'Albo con notifica del provvedimento all'interessato e a tutti gli Enti ed Autorità previsti dall'art. 2 DPR 221/1950.

6 ^ fase: Trasmissione attraverso il sistema IMI, l'interdizione della Professione Medica nei Paesi UE e SEE. in base alla Direttiva Europea 2013/55 e del Dlgs n. 15 28/01/2016

1. l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso.